

Procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro per Sport e salute S.p.A..

CIG 82159998DA

R.A. 014/20/PN

Risposte ai quesiti pervenuti

2° INVIO

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte.

1° DOMANDA:

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 5.4 del Capitolato si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l'eventuale richiesta di sostituzione al di fuori di tali ipotesi non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto e non solleva l'Amministrazione Aggiudicatrice dall'obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro).

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA

Si rimanda alla risposta fornita per il quesito numero 3, punto X, contenuta nel documento "11_Somministrazione personale_Risposta ai quesiti_Prot SeS070520182218878PU.pdf",

2° DOMANDA:

Con riferimento allo Schema di Contratto si segnala che diverse disposizioni non sono compatibili con il servizio di somministrazione (a titolo di esempio, si segnala art. 8, alcune disposizioni dell'art. 7 in particolare i commi 5h e 5j, art. 27.) ed altre disposizioni devono specificare le diverse applicazioni circa i lavoratori diretti ed i somministrati. Si chiede conferma, pertanto, che lo schema di contratto è la base su cui l'aggiudicatario e l'amministrazione imposteranno nello specifico il proprio rapporto.

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA

Come già precisato nella risposta al quesito numero 3, punto IX, contenuta nel documento "11_Somministrazione personale_Risposta ai quesiti_Prot SeS070520182218878PU.pdf", già pubblicato in data 07/05/2020, la presente procedura di affidamento è diretta ad aggiudicare un contratto d'appalto avente ad oggetto l'affidamento delle attività di ricerca, selezione, formazione e gestione amministrativa dei prestatori di lavoro in somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato. A ciò si aggiunga che nel contratto d'appalto in oggetto è regolamentato, come si evince dai documenti di Gara, l'affidamento all'agenzia aggiudicataria della somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato, laddove il singolo rapporto "trilatero" che coinvolge la Sport e salute in qualità di "utilizzatore", l'agenzia in qualità di "somministratore" e il "prestatore di

lavoro" ("somministrato") di volta in volta individuato, sarà regolato da appositi contratti di somministrazione.

3° DOMANDA:

Circa lo Schema di contratto, in particolare l'art.29 dove previsto che Per l'ipotesi in cui l'esecuzione delle obbligazioni per cui è contratto comporti l'affidamento da parte del Committente al Fornitore di attività di trattamento di dati personali lo stesso è nominato "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR assumendo i compiti e le funzioni proprie di tale attribuzione secondo il disposto del Regolamento stesso" si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell'Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa utilizzatrice in cui si inserisce "nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo" di quest'ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015).

Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell'impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali.

Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento".

Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali.

I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection.

Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell'utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti.

Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 29 inerenti l'eventuale Nomina a responsabile dell'aggiudicatario.

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA

Con riferimento all'art. 29 dello schema di contratto si precisa che in ragione della specificità dell'attività contrattuale il Fornitore non verrà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in quanto non effettua trattamento di dati personali per conto del Committente; resta fermo comunque l'obbligo di rispettare le prescrizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'eventuale nomina a Responsabile del trattamento da parte dell'aggiudicatario verso la Committente dovrà essere valutata dall'aggiudicatario stesso in relazione ai dati trattati e alla conformità con le indicazioni del GDPR.

4° DOMANDA:

Con riferimento all'art. 11 del Capitolato e più in generale in tema di responsabilità civile, si chiede conferma che tale disposizione non troverà applicazione con i lavoratori somministrati e che le uniche responsabilità addebitabili all'Agenzia sono quelle riconducibile ai danni causati dai lavoratori diretti. Circa i somministrati, infatti, si precisa che ai sensi dell'art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 "L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.". Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che eventuali responsabilità civile dell'agenzia aggiudicataria si riferiscano solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati, come da normativa vigente.

RISPOSTA ALLA QUARTA DOMANDA

Si conferma che la responsabilità del Fornitore si riferisce solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai propri dipendenti diretti e non anche a quelli causati dai lavoratori somministrati.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Gennaro Ranieri

